

Dott. Paolo VERNERO
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Docente a contratto presso
Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO
Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Maria Francesca ARTUSI
Avvocato penalista

Avv. Simona BORIA
Avvocato civilista

Dott.ssa Silvia BARBERA
Commercialista
Revisore Legale

DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI
Consulente Tributario

OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSSO
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Raffaele BATTAGLINI
Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI



COMUNICAZIONE URGENTE **IN RELAZIONE ALLA SANATORIA DI NATURA FORMALE**

Con riferimento a quanto già illustrato con nostra circolare n° 3/2018 del 20/12/2018 ricordiamo che è in scadenza il prossimo 31/05/2019 il pagamento relativo all'adesione della "sanatoria di natura formale".

Si tratta delle irregolarità, delle infrazioni e delle inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono ([articolo 9, DI 119/2018](#)).

E' possibile procedere alla definizione agevolata delle irregolarità formali commesse negli anni per i quali i termini di accertamento non sono ancora scaduti: anni 2014 - 2018.

Non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DI 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:

- le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d'imposta e relativo pagamento dei tributi

- le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 119/2018)
- le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall'articolo 5-*quater*, DL 167/1990 (*voluntary disclosure*), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura
- le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e all'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie).

Per la definizione della sanatoria, è necessario:

- rimuovere le irregolarità o le omissioni
- versare, con F24, 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni indicati nel modello di pagamento

La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.

Se l'interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 nell'ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale

mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.

La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione.

È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) sia per la parte attiva che per la parte passiva, per le quali è prevista una sanzione, per ogni emissione o integrazione errata, in misura fissa, da 250 euro a 10.000 euro.

Il provvedimento del 15 marzo 2019, che ha disposto le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali, stabilisce anche che:

- il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare (dal 2014 al 24/10/2018). La sanatoria di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo d'imposta (come, ad esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa
- il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato
- il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in base a una pronuncia giurisdizionale o a un provvedimento di autotutela
- con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di un processo verbale di constatazione (Pvc), anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione

La [risoluzione n. 37/E](#) del 21 marzo 2019 ha istituito il codice tributo "PF99" (denominato "*violazioni formali - definizione agevolata - art. 9 del DL*")

